



Bruxelles, 29.5.2020  
COM(2020) 461 final

2020/0110 (COD)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo  
all'aiuto umanitario**

## RELAZIONE

### **1. CONTESTO DELLA PROPOSTA**

L'epidemia di coronavirus ("Covid-19") è stata dichiarata pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità (OMS) l'11 marzo 2020. Da allora, i paesi di tutto il mondo hanno adottato misure straordinarie per contrastare e contenere la pandemia.

La crisi della pandemia di Covid-19 sta avendo pesanti ripercussioni sulle società del pianeta, a cominciare dai sistemi sanitari, e comporterà gravi conseguenze sociali ed economiche a livello mondiale. Ciò rappresenta una notevole sfida per i paesi terzi caratterizzati da istituzioni deboli e/o alle prese con conflitti o altre crisi quali le catastrofi naturali. I gruppi vulnerabili, compresi i rifugiati e gli sfollati, potrebbero risultare particolarmente a rischio. L'Unione dovrebbe perseguire una strategia di risposta globale, coerente e integrata, affrontando le difficoltà in materia di salute pubblica e in campo socioeconomico e rispondendo alle esigenze umanitarie immediate provocate o aggravate dalla pandemia.

Questa situazione eccezionale richiede un'impostazione coerente e unificata a livello di Unione. Occorrono pertanto cospicui investimenti pubblici e privati per trovare soluzioni ai problemi derivanti dalla pandemia di Covid-19.

La Commissione propone quindi un pacchetto ambizioso, che comprende una proposta intesa a istituire uno strumento dell'Unione europea per la ripresa volto non solo a sostenere le economie dell'UE e dei paesi terzi, ma anche a rafforzare l'assistenza umanitaria dell'Unione e a contribuire allo sviluppo di capacità ai fini di una migliore prevenzione delle crisi future e di una migliore preparazione alle stesse.

Si propone che tali misure siano attuate nell'ambito di specifici strumenti e programmi dell'Unione in conformità dei pertinenti atti di quest'ultima che stabiliscono le norme applicabili a tali strumenti e programmi.

Occorre pertanto consentire l'attuazione di tali misure mediante i meccanismi di cui al regolamento (CE) n. 1257/96, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario.

### **2. BASE GIURIDICA, SUSSIDIARIETÀ E PROPORZIONALITÀ**

#### **• Base giuridica**

L'azione dell'UE è giustificata dall'articolo 214, paragrafo 3, del trattato sul funzionamento dell'Unione europea.

#### **• Sussidiarietà e proporzionalità**

La relazione della proposta di regolamento che istituisce lo strumento dell'Unione europea per la ripresa illustra in dettaglio le considerazioni in materia di sussidiarietà e proporzionalità.

#### **• Scelta dell'atto giuridico**

Il presente regolamento modifica il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario.

### **3. RISULTATI DELLE VALUTAZIONI EX POST, DELLE CONSULTAZIONI DEI PORTATORI DI INTERESSI E DELLE VALUTAZIONI D'IMPATTO**

- **Consultazioni dei portatori di interessi**

L'allegato 8 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2018) 337 final<sup>1</sup> contiene informazioni supplementari. Ulteriori informazioni sulle consultazioni dei portatori di interessi in merito all'aiuto umanitario sono disponibili anche su Internet<sup>2</sup>.

- **Valutazioni e valutazioni d'impatto**

L'allegato 8 del documento di lavoro dei servizi della Commissione SWD (2018) 337 final contiene informazioni supplementari. Anche le valutazioni dell'aiuto umanitario vengono effettuate regolarmente e sono disponibili su Internet<sup>3</sup>.

### **4. INCIDENZA SUL BILANCIO**

L'Unione metterà a disposizione finanziamenti per l'attuazione del programma di aiuto umanitario. Un importo di 5 468 000 000 (a prezzi correnti) EUR proverrà da finanziamenti dello strumento dell'Unione europea per la ripresa.

Maggiori dettagli circa l'incidenza sul bilancio figurano nella scheda finanziaria legislativa.

### **5. ALTRI ELEMENTI**

- **Illustrazione dettagliata delle singole disposizioni della proposta**

Il quadro giuridico consiste in modifiche mirate del regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario.

Le principali modifiche introdotte intendono:

- consentire l'attuazione delle misure stabilite nella proposta di regolamento che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa attraverso i meccanismi di attuazione dell'aiuto umanitario;
- consentire i finanziamenti a titolo dello strumento dell'Unione europea per la ripresa come entrate con destinazione specifica esterne ai sensi dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario;
- garantire il rispetto delle scadenze previste all'articolo 4 della proposta di regolamento che istituisce uno strumento dell'Unione europea per la ripresa attraverso un adeguato riferimento incrociato.

---

<sup>1</sup> [https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-world-swd\\_en.pdf](https://ec.europa.eu/commission/sites/beta-political/files/budget-may2018-neighbourhood-world-swd_en.pdf)

<sup>2</sup> [https://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/consultations\\_en](https://ec.europa.eu/echo/partnerships/consultations/consultations_en)

<sup>3</sup> [https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations\\_en](https://ec.europa.eu/echo/funding-evaluations/evaluations_en)

Proposta di

**REGOLAMENTO DEL PARLAMENTO EUROPEO E DEL CONSIGLIO**

**che modifica il regolamento (CE) n. 1257/96 del Consiglio, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario**

IL PARLAMENTO EUROPEO E IL CONSIGLIO DELL'UNIONE EUROPEA,

visto il trattato sul funzionamento dell'Unione europea, in particolare l'articolo 214, paragrafo 3,

vista la proposta della Commissione europea,

previa trasmissione del progetto di atto legislativo ai parlamenti nazionali,

deliberando secondo la procedura legislativa ordinaria,

considerando quanto segue:

- (1) La crisi della pandemia di Covid-19 sta avendo pesanti ripercussioni sulle società del pianeta, a cominciare dai sistemi sanitari, e comporterà gravi conseguenze sociali ed economiche a livello mondiale, oltre a generare esigenze umanitarie e ad aggravarle.
- (2) I paesi terzi caratterizzati da istituzioni statali deboli sono particolarmente esposti agli effetti della pandemia. Ciò ha comportato e comporterà una crescente richiesta agli operatori umanitari affinché forniscano una risposta immediata, efficace, efficiente e coerente e sostengano le comunità locali dei paesi terzi. L'Unione dovrebbe perseguire una strategia di risposta globale, coerente e integrata, affrontando le difficoltà in materia di salute pubblica e in campo socioeconomico e facendo fronte alle sfide umanitarie. In particolare, i paesi e le popolazioni vulnerabili risultano a rischio e necessitano di assistenza, soccorso e protezione.
- (3) Conformemente al regolamento [relativo allo strumento dell'Unione europea per la ripresa] ed entro i limiti delle risorse ivi assegnate, occorre attuare misure per la ripresa e la resilienza nell'ambito dell'aiuto umanitario per far fronte alle ripercussioni senza precedenti della crisi della Covid-19. È opportuno che tali risorse aggiuntive siano utilizzate in modo da garantire il rispetto delle scadenze previste dal regolamento [relativo allo strumento dell'Unione europea per la ripresa].
- (4) È pertanto opportuno modificare di conseguenza il regolamento (CE) n. 1257/96,

HANNO ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

*Articolo 1*

Il regolamento (CE) n. 1257/96 è così modificato:

- (1) è inserito l'articolo 14 bis:  
"Articolo 14 bis

## **Risorse provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa**

Le misure di cui all'articolo 2 del regolamento [relativo allo strumento dell'Unione europea per la ripresa] sono attuate nell'ambito del programma mediante gli importi di cui all'articolo 3, paragrafo 2, lettera a), punto vii), di detto regolamento, fatte salve le disposizioni dell'articolo 4, paragrafi 4 e 8.

Tali importi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne conformemente all'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario."

### *Articolo 2*

Il presente regolamento entra in vigore il ventesimo giorno successivo alla pubblicazione nella *Gazzetta ufficiale dell'Unione europea*.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile negli Stati membri conformemente ai trattati.

Fatto a Bruxelles, il

*Per il Parlamento europeo*  
*Il presidente*

*Per il Consiglio*  
*Il presidente*

## **SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA**

1.	CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA .....	2
1.1.	Titolo della proposta/iniziativa .....	2
1.2.	Settore/settori interessati (cluster di programmi).....	2
1.3.	La proposta/iniziativa riguarda: .....	2
1.4.	Motivazione della proposta/iniziativa .....	2
1.4.1.	Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa .....	2
1.4.2.	Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.....	2
1.4.3	Insegnamenti tratti da esperienze analoghe.....	3
1.4.4	Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti .....	3
1.5.	Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa .....	5
1.6.	Modalità di gestione previste .....	5
2.	MISURE DI GESTIONE .....	6
2.1.	Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni .....	6
2.2.	Sistema di gestione e di controllo .....	6
2.3.	Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità .....	6
3.	INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA.....	6
3.1.	Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte .....	6
3.2.	Incidenza prevista sulle spese .....	8
3.2.1.	Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese .....	8
3.2.2.	Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi.....	10
3.3.	Incidenza prevista sulle entrate .....	12

## SCHEMA FINANZIARIA LEGISLATIVA

### 1. CONTESTO DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

#### 1.1. Titolo della proposta/iniziativa

Proposta di modifica del REGOLAMENTO (CE) N. 1257/96 DEL CONSIGLIO, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario.

#### 1.2. Settore/settori interessati (*cluster di programmi*)

15 Azione esterna
-------------------

#### 1.3. La proposta/iniziativa riguarda:

una nuova azione

una nuova azione a seguito di un progetto pilota/un'azione preparatoria<sup>4</sup>

la proroga di un'azione esistente

la fusione o il riorientamento di una o più azioni verso un'altra/una nuova azione

#### 1.4. Motivazione della proposta/iniziativa

##### 1.4.1. *Necessità nel breve e lungo termine, compreso un calendario dettagliato per fasi di attuazione dell'iniziativa*

La presente modifica mirata del regolamento relativo all'aiuto umanitario è proposta nel quadro della proposta riveduta del QFP (2021-2027), che comprende lo strumento europeo per la ripresa. Questo nuovo strumento destinerà fondi all'aiuto umanitario, parallelamente ad altri programmi, per un periodo limitato e al di sopra dei massimali fissati dal QFP per gli stanziamenti d'impegno e di pagamento; tali fondi costituiscono entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21 del regolamento finanziario.
--

L'attuazione delle azioni pertinenti nell'ambito dell'aiuto umanitario intende aiutare i paesi terzi a superare gli effetti negativi della pandemia di Covid-19 e promuovere la resilienza.
---

##### 1.4.2. *Valore aggiunto dell'intervento dell'Unione (che può derivare da diversi fattori, ad es. un miglior coordinamento, la certezza del diritto o un'efficacia e una complementarità maggiori). Ai fini del presente punto, per "valore aggiunto dell'intervento dell'Unione" si intende il valore derivante dall'intervento dell'Unione che va ad aggiungersi al valore che avrebbero altrimenti generato gli Stati membri se avessero agito da soli.*

(1) L'epidemia di coronavirus ("Covid-19"), che l'11 marzo 2020 è stata dichiarata pandemia dall'Organizzazione mondiale della sanità, ha messo a dura prova i paesi terzi, in particolare i paesi alle prese con conflitti o altri tipi di crisi. Per contenere la diffusione, inoltre, i paesi terzi hanno adottato una serie di misure senza precedenti, che hanno gravemente perturbato le attività economiche creando ulteriori difficoltà ai sistemi già indeboliti di alcuni dei paesi. In particolare, tali misure hanno perturbato le catene di approvvigionamento e la produzione e causato assenze dal luogo di
--

<sup>4</sup> A norma dell'articolo 58, paragrafo 2, lettera a) o b), del regolamento finanziario.

lavoro. Più in generale, esse hanno già provocato, o provocheranno, un grave deterioramento della situazione finanziaria di molte imprese nei paesi terzi.

(2) La crisi si è propagata rapidamente sul territorio dell'Unione e nei paesi terzi. Per il 2020 si prevede in tutto il mondo una forte contrazione della crescita, che potrebbe perdurare nel 2021. Tale situazione potrebbe avere conseguenze disastrose per i paesi terzi e per le loro popolazioni o gruppi vulnerabili (ad esempio i rifugiati), soprattutto se unita ad altri problemi quali conflitti, catastrofi naturali o collasso dei sistemi sanitari nei paesi terzi.

(3) Questa situazione eccezionale richiede un approccio coerente e unificato a livello dell'Unione per evitare un ulteriore deterioramento dell'economia e dare impulso a una ripresa equilibrata dell'attività economica, assicurando continuità e maggiori investimenti a favore della transizione verde e digitale. Inoltre, tenuto conto delle pesanti ripercussioni sui paesi terzi o sui gruppi vulnerabili alle prese con altri problemi quali conflitti, povertà e catastrofi naturali, è necessario istituire uno strumento dell'Unione europea per la ripresa per far fronte alle conseguenze della pandemia di Covid-19 e al bisogno immediato di finanziamenti al fine di scongiurare una recrudescenza.

(5) Oltre a sostenere le economie dell'UE e dei paesi terzi, nonché le attività di ricerca e innovazione nei settori della salute e del clima all'interno dell'Unione, lo strumento dovrebbe rafforzare il contributo che l'UE può fornire in caso di esigenze umanitarie.

(6) La situazione umanitaria generale e le relazioni commerciali ed economiche con i paesi vicini e in via di sviluppo sono estremamente importanti per l'economia dell'Unione. Per questo motivo, e in linea con il ruolo e la responsabilità dell'Unione sulla scena mondiale e con i suoi valori, è opportuno che le risorse finanziarie provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa, erogate attraverso lo strumento NDICI, siano impiegate anche per sostenere gli sforzi compiuti da tali paesi per contrastare gli effetti della pandemia di Covid-19 e favorire la loro ripresa. Tali risorse dovrebbero altresì essere utilizzate, attraverso l'aiuto umanitario, per prestare soccorso umanitario alle popolazioni bisognose, compreso l'indispensabile sostegno ai servizi sanitari dei paesi terzi.

#### *1.4.3. Insegnamenti tratti da esperienze analoghe*

L'esperienza maturata nell'ambito del QFP 2014-2020 dimostra che gli stanziamenti annuali destinati agli aiuti umanitari non sono stati sufficienti per coprire le numerose crisi umanitarie, nuove o protratte, in atto nel mondo. Per questo motivo si è reso necessario procedere a un notevole rafforzamento ricorrendo alla riserva per gli aiuti d'urgenza e ad altre fonti. La presente proposta risponde al fabbisogno supplementare imprevisto legato alla Covid-19, aumentando la disponibilità di risorse aggiuntive al di sopra degli importi del QFP 2021-2027.

#### *1.4.4. Compatibilità ed eventuali sinergie con altri strumenti pertinenti*

Oltre alle sinergie con lo strumento NDICI, l'attuale iniziativa, che rientra nell'ambito della proposta riveduta del QFP, stabilisce forti sinergie tra l'aiuto umanitario e il nuovo strumento dell'Unione europea per la ripresa, di cui alla proposta di regolamento (UE) XXX/XX. Quest'ultimo consentirà di finanziare tali programmi settoriali per un periodo di tempo limitato e al di sopra dei massimali del QFP, grazie alla complementarità degli obiettivi e del funzionamento di tali strumenti e alla luce della motivazione e del valore aggiunto illustrati al punto 1.4.2.

**1.5. Durata e incidenza finanziaria della proposta/iniziativa**

**durata limitata**

- in vigore a decorrere dal [GG/MM]AAAA fino al [GG/MM]AAAA
- incidenza finanziaria dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di impegno e dal AAAA al AAAA per gli stanziamenti di pagamento

**durata illimitata**

- Attuazione con un periodo di avviamento dal 2021
- e successivo funzionamento a pieno ritmo.

**1.6. Modalità di gestione previste<sup>5</sup>**

**Gestione diretta** a opera della Commissione

- a opera dei suoi servizi, compreso il suo personale presso le delegazioni dell'Unione

- a opera delle agenzie esecutive

**Gestione concorrente** con gli Stati membri

**Gestione indiretta** affidando compiti di esecuzione del bilancio:

- a paesi terzi o organismi da questi designati;
- a organizzazioni internazionali e loro agenzie (specificare);
- alla BEI e al Fondo europeo per gli investimenti;
- agli organismi di cui agli articoli 70 e 71 del regolamento finanziario;
- a organismi di diritto pubblico;
- a organismi di diritto privato investiti di attribuzioni di servizio pubblico nella misura in cui sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- a organismi di diritto privato di uno Stato membro preposti all'attuazione di un partenariato pubblico-privato e che sono dotati di sufficienti garanzie finanziarie;
- alle persone incaricate di attuare azioni specifiche della PESC a norma del titolo V del TUE e indicate nel pertinente atto di base.

Osservazioni

--

---

<sup>5</sup> Le spiegazioni sulle modalità di gestione e i riferimenti al regolamento finanziario sono disponibili sul sito BudgWeb:  
<https://myintracomm.ec.europa.eu/budgweb/EN/man/budgmanag/Pages/budgmanag.aspx>

## 2. MISURE DI GESTIONE

### 2.1. Disposizioni in materia di monitoraggio e di relazioni

*Precisare frequenza e condizioni.*

Conformemente al REGOLAMENTO (CE) N. 1257/96 DEL CONSIGLIO, del 20 giugno 1996, relativo all'aiuto umanitario, la Commissione sorveglia e valuta le azioni realizzate nell'ambito dell'aiuto umanitario secondo le procedure di bilancio e di altro genere in vigore, in particolare quelle contenute nel regolamento finanziario applicabile al bilancio generale dell'UE. La Commissione effettua ad intervalli regolari valutazioni di azioni di aiuto umanitario, al fine di stabilire se siano stati raggiunti gli obiettivi che tali azioni si prefiggono e per ricavarne orientamenti finalizzati a migliorare l'efficacia delle azioni future. La Commissione riferisce al comitato istituito a norma dell'articolo 17 del regolamento.

### 2.2. Sistema di gestione e di controllo

Al fine di garantire trasparenza e rendicontabilità riguardo alle modalità di spesa dei fondi europei, la Direzione generale della Commissione europea per la protezione civile e le operazioni di aiuto umanitario europee (ECHO) elabora una relazione annuale alla fine di ogni anno. La relazione, a disposizione del pubblico, illustra come sono stati spesi i fondi e quali attività sono state svolte. La DG ECHO è regolarmente oggetto di un esame annuale dettagliato delle procedure e della convalida delle spese. Gli [audit](#) sono svolti dalla Corte dei conti europea, nonché dal servizio di audit interno della Commissione. ECHO effettua altresì audit dei partner per valutare se le sovvenzioni siano state spese conformemente alle norme stabilite e formulare raccomandazioni per migliorare la gestione finanziaria da parte dei partner.

### 2.3. Misure di prevenzione delle frodi e delle irregolarità

*Precisare le misure di prevenzione e tutela in vigore o previste, ad esempio strategia antifrode.*

ECHO attua una strategia antifrode che copre tutti i settori chiave, quali le diverse fasi del ciclo antifrode (prevenzione, individuazione, misure correttive); le frodi interne ed esterne; tutte le attività della DG, in particolare le azioni di aiuto umanitario e di protezione civile; le modalità di gestione diretta e indiretta e l'impermeabilità della legislazione alle frodi.

## 3. INCIDENZA FINANZIARIA PREVISTA DELLA PROPOSTA/INIZIATIVA

### 3.1. Rubrica/rubriche del quadro finanziario pluriennale e nuova linea/nuove linee di bilancio di spesa proposte

Rubrica del quadro finanziario pluriennale	Linea di bilancio	Natura della spesa	Partecipazione			
			di paesi EFTA <sup>7</sup>	di paesi candidati <sup>8</sup>	di paesi terzi	ai sensi dell'articolo 21,
	<b>Rubrica 6. Vicinato e resto del mondo</b>	Diss./Non diss. <sup>6</sup>				

<sup>6</sup>

Diss. = stanziamenti dissociati / Non diss. = stanziamenti non dissociati.

						paragrafo 2, lettera b), del regolamento finanziario
6	15 01 02 Spese di supporto a favore dell'aiuto umanitario	Non diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO
6	15 03 01 Aiuto umanitario	Diss.	SÌ	SÌ	SÌ	NO

---

<sup>7</sup> EFTA: Associazione europea di libero scambio.

<sup>8</sup> Paesi candidati e, se del caso, potenziali candidati dei Balcani occidentali.

### 3.2. Incidenza prevista sulle spese

#### 3.2.1. Sintesi dell'incidenza prevista sulle spese

Mio EUR (al terzo decimale)

Oltre alle risorse messe a disposizione nell'ambito del massimale del **QFP** per la rubrica, [5 468 000 000 EUR] (a prezzi correnti) saranno disponibili sotto forma di entrate con destinazione specifica esterne a norma dell'articolo 21, paragrafo 5, del regolamento finanziario, come finanziamenti provenienti dallo strumento dell'Unione europea per la ripresa. Di tale importo, un massimo di 42 000 000 EUR può essere destinato alle spese amministrative, compresi i costi per il personale esterno.

La ripartizione indicativa delle spese finanziate da entrate con destinazione specifica esterne è la seguente:

[–Aiuto umanitario]			2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Spese operative da entrate con destinazione specifica esterne dello strumento dell'Unione europea per la ripresa	Impegni	(1)	1 316,170	1 341,170	1 368,170	1 400,490	-	-	-	5 426,000
	Pagamenti	(2)	864,621	1 214,845	1 356,504	1.383,504	477,110	129,416	-	5 426,000
Spese di supporto amministrativo da entrate con destinazione specifica esterne dello strumento dell'Unione europea per la ripresa	Impegni = Pagamenti	(3)	5,830	7,830	7,830	7,830	5,830	4,230	2,620	42,000
Totale entrate con destinazione specifica esterne	Impegni	=1+3	1 322,000	1 349,000	1 376,000	1 408,320	5,830	4,230	2,620	5 468,000
	Pagamenti	=2+3	870,451	1 222,675	1 364,334	1 391,334	482,940	133,646	2,620	5 468,000

<b>Rubrica del quadro finanziario pluriennale</b>	7	"Spese amministrative"
---	---	------------------------

Mio EUR (al terzo decimale)

		2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
Risorse umane									
Altre spese amministrative									
<b>TOTALE degli stanziamenti per la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>	(Totale impegni = Totale pagamenti)	-	-	-	-	-	-	-	-

### 3.2.2. Sintesi dell'incidenza prevista sugli stanziamenti amministrativi

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di stanziamenti amministrativi, come spiegato di seguito:

Mio EUR (al terzo decimale)

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027	TOTALE
------	------	------	------	------	------	------	------	--------

<b>RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>								
Risorse umane								
Altre spese amministrative								
<b>Totale parziale della RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>	-	-	-	-	-	-	-	-

<b>Esclusa la RUBRICA 7<sup>9</sup> of the multiannual financial framework</b>								
Risorse umane - entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca)	4,000	6,000	6,000	6,000	4,000	2,400	0,800	29,200
Altre spese di natura amministrativa - entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca)	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,830	1,820	12,800
Totale parziale entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca)	5,830	7,830	7,830	7,830	5,830	4,230	2,620	42,000
<b>Totale parziale esclusa la RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale</b>	5,830	7,830	7,830	7,830	5,830	4,230	2,620	42,000

<b>TOTALE</b>	<b>5,830</b>	<b>7,830</b>	<b>7,830</b>	<b>7,830</b>	<b>5,830</b>	<b>4,230</b>	<b>2,620</b>	<b>42,000</b>
---------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	--------------	---------------

Il fabbisogno di stanziamenti relativi alle risorse umane e alle altre spese di natura amministrativa è coperto dagli stanziamenti della DG già assegnati alla gestione dell'azione e/o riassegnati all'interno della stessa DG, integrati dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione,

<sup>9</sup> Assistenza tecnica e/o amministrativa e spese di sostegno all'attuazione di programmi e/o azioni dell'UE (ex linee "BA"), ricerca indiretta, ricerca diretta.

tenendo conto dei vincoli di bilancio. Il personale supplementare sarà solo personale esterno finanziato unicamente da entrate con destinazione specifica.

### 3.2.2.1. Fabbisogno previsto di risorse umane

- La proposta/iniziativa non comporta l'utilizzo di risorse umane.
- La proposta/iniziativa comporta l'utilizzo di risorse umane, come spiegato di seguito:

*Stima da esprimere in equivalenti a tempo pieno*

Anni	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
<b>•Posti della tabella dell'organico (funzionari e agenti temporanei)</b>							
In sede e negli uffici di rappresentanza della Commissione							
Delegazioni							
Ricerca							
<b>• Personale esterno (in equivalenti a tempo pieno: ETP) - AC, AL, END, INT e JPD <sup>10</sup></b>							
Rubrica 7							
Finanziato dalla RUBRICA 7 del quadro finanziario pluriennale	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Finanziato dalla dotazione del programma <sup>11</sup>	- in sede						
	- nelle delegazioni						
Altro: entrate con destinazione specifica esterne (ricerca)							
Altro: entrate con destinazione specifica esterne (ambiti diversi dalla ricerca)	50	75	75	75	50	30	10
<b>TOTALE</b>	<b>50</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>75</b>	<b>50</b>	<b>30</b>	<b>10</b>

Il fabbisogno di risorse umane è coperto dal personale della DG già assegnato alla gestione dell'azione e/o riassegnato all'interno della stessa DG, integrato dall'eventuale dotazione supplementare concessa alla DG responsabile nell'ambito della procedura annuale di assegnazione, tenendo conto dei vincoli di bilancio. Il personale supplementare sarà solo personale esterno finanziato unicamente da entrate con destinazione specifica.

Descrizione dei compiti da svolgere:

Personale esterno	Il personale esterno assisterà i funzionari e gli agenti temporanei, contribuendo all'attuazione delle misure previste dal regolamento ERI da attuare nell'ambito del regolamento relativo all'aiuto umanitario.
-------------------	--

<sup>10</sup> AC = agente contrattuale; AL = agente locale; END = esperto nazionale distaccato; INT = personale interinale (intérimaire); JPD = giovane professionista in delegazione.

<sup>11</sup> Sottomassimale per il personale esterno previsto dagli stanziamenti operativi (ex linee "BA").

### 3.3. Incidenza prevista sulle entrate

- La proposta/iniziativa non ha incidenza finanziaria sulle entrate.
- La proposta/iniziativa ha la seguente incidenza finanziaria:
  - sulle risorse proprie
  - su altre entrate

indicare se le entrate sono destinate a linee di spesa specifiche

Mio EUR (al terzo decimale)

Linea di bilancio delle entrate:	Incidenza della proposta/iniziativa						
	2021	2022	2023	2024	2025	2026	2027
Articolo .....							

Per quanto riguarda le entrate con destinazione specifica, precisare la o le linee di spesa interessate.

Altre osservazioni (ad es. formula/metodo per calcolare l'incidenza sulle entrate o altre informazioni)